



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento



ZAMBANA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DI TERRE D'ADIGE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 28.05.2020

Il Segretario comunale
Adriano Bevilacqua

Sommario

- Art. 1- Finalità e struttura del Regolamento
- Art. 2- Forme di gestione degli impianti sportivi
- Art. 3- Disponibilità degli impianti per lo svolgimento dei campionati
- Art. 4- Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti
- Art. 5- Soggetti e utilizzi autorizzabili e/o legittimabili
- Art. 6- Presupposto per l'autorizzazione e/o la legittimazione all'uso
- Art. 7- Utilizzi richiesti da Istituti scolastici
- Art. 8- Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso
- Art. 9- Corrispettivo del rapporto
- Art. 10- Responsabilità dei soggetti autorizzati all'utilizzo delle strutture
- Art. 11- Accesso agli impianti
- Art. 12- Persone autorizzate all'ingresso negli impianti
- Art. 13- Ingresso e permanenza negli impianti
- Art. 14- Responsabilità di vigilanza
- Art. 15- Ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi
- Art. 16- Allontanamento d'autorità dagli impianti
- Art. 17- Agibilità degli impianti
- Art. 18- Divieto d'accesso agli animali
- Art. 19- Vendite al dettaglio all'interno degli impianti
- Art. 20- Copertura del costo e individuazione delle tariffe
- Art. 21- Richiesta di utilizzo
- Art. 22- Norma di rinvio

ALLEGATO A) Norme per l'utilizzo delle palestre

- Art. 1- Destinazione d'uso palestre scolastiche
- Art. 2- Responsabile dell'attività
- Art. 3- Espletamento servizio di pulizia e custodia
- Art. 4- Modalità deposito istanze d'uso delle palestre
- Art. 5- Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto
- Art. 6- Accesso alle palestre
- Art. 7- Destinazione d'uso delle strutture
- Art. 8- Cura delle pertinenze sportive
- Art. 9- Presunzione di conoscenza del Regolamento

ALLEGATO B) Norme per l'utilizzo del Centro sportivo «Graziano Dallabetta»

- Art. 1- Destinazione d'uso Centro sportivo «Graziano Dallabetta»
- Art. 2- Responsabilità dell'attività
- Art. 3- Espletamento servizio di pulizia e custodia

Art. 4- Modalità deposito istanze d'uso del Centro sportivo «Graziano Dallabetta»

Art. 5- Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

Art. 6- Presunzione di conoscenza del Regolamento

ALLEGATO C) Norme per l'utilizzo del campo da Tennis

Art. 1- Destinazione d'uso campo da Tennis comunale

Art. 2- Responsabile dell'attività

Art. 3- Espletamento servizio di pulizia e custodia

Art. 4- Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

Art. 5- Modalità di richiesta

ALLEGATO D) Criteri di assegnazione degli spazi

Profili soggettivi

Profili funzionali

Fase di assegnazione

Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive del Comune di Terre d'Adige

Art. 1

Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - i criteri per la destinazione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
 - le modalità di autorizzazione e di legittimazione all'uso degli stessi da parte di utenti singoli, collettivi o comunque organizzati;
 - le modalità di pagamento delle tariffe;
 - gli obblighi e le responsabilità del soggetto autorizzato e/o legittimato nei confronti dell'ente proprietario, il Comune e di terzi;
 - le modalità di accesso, di utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
2. Del presente Regolamento sono parte integrante e sostanziale l'allegato A), che contiene le norme particolari per l'utilizzo delle palestre, l'allegato B), che contiene le norme particolari per l'utilizzo del centro sportivo Dallabetta, l'allegato C), per le modalità di utilizzo del campo da Tennis, l'allegato D) che individua i criteri di assegnazione degli spazi.

Art.2

Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono gestiti in proprio o mediante affidamento a terzi con le modalità previste dalla legge, privilegiando le forme di gestione più razionali, economiche ed efficienti in funzione della tipologia delle strutture.

Art. 3

Disponibilità degli impianti per lo svolgimento dei campionati

1. Il Comune provvederà ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità di impianti, il regolare svolgimento di tutti i campionati delle varie discipline sportive.

Art. 4

Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dallo stesso ente. I suddetti termini saranno resi pubblici.
2. Le richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Art. 5

Soggetti e utilizzi autorizzabili e/o legittimabili

1. Il Comune degli impianti sportivi li concede in uso:
 - alle Federazioni sportive affiliate al Coni;
 - agli Enti di promozione sportiva;

- alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi, alle loro sezioni, affiliati ai soggetti ed enti di cui ai primi due alinea del presente comma;
 - ai comitati, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
 - ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.
2. Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, formative, ricreative e amatoriali.
 3. Negli impianti viene riservata priorità ad iniziative promosse da soggetti collettivi che svolgono attività sportive dilettantistiche e/o per attività che, benché remunerative, non abbiano scopo di lucro.
 4. L'uso degli impianti deve essere compatibile con la struttura dell'impianto sportivo e deve consentire un razionale utilizzo del complesso dei beni immobili.
 5. Previa verifica dei requisiti soggettivi del responsabile del soggetto richiedente, il Comune provvede a redigere, in autonomia e secondo ulteriori criteri logico sistematici determinati annualmente dalla Giunta Comunale, il calendario delle assegnazioni.
 6. Il Comune può disporre, ove necessario, l'assegnazione occasionale di impianti.
 7. Il soggetto autorizzato e/o legittimato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto, né ad altra sezione dal medesimo costituita.

Art. 6

Presupposto per l'autorizzazione e/o la legittimazione all'uso

1. L'autorizzazione e/o il titolo legittimante presuppongono l'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 7

Utilizzi richiesti da Istituti scolastici

1. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità ed agibilità degli impianti sportivi, accorda l'autorizzazione e/o legittimazione agli Istituti scolastici per l'espletamento di attività sportive durante l'anno scolastico.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso

1. Il Comune ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto.
2. Il Comune ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 9
Corrispettivo del rapporto

1. Per l'uso degli impianti sportivi al Comune è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite.

Art.10
Responsabilità dei soggetti autorizzati all'utilizzo delle strutture

1. Durante l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, i soggetti autorizzati assumono la qualità di custodi degli stessi e responsabili delle attività ivi svolte, sollevando il Comune da ogni reclamo, pretesa o richiesta di risarcimento per danni che siano derivati a persone o cose in conseguenza dell'uso degli impianti ed a causa dello svolgimento delle attività stesse.
2. Nello svolgimento delle attività, i soggetti responsabili sono tenuti ad adottare ogni precauzione atta ad evitare danni a persone o cose in relazione alla tipologia di attività svolta.
3. Nel caso in cui i soggetti autorizzati rilevino impedimenti o inconvenienti che possano causare pericolo dovuti allo stato degli immobili e/o delle attrezzature, hanno l'obbligo di sospendere immediatamente ogni attività e di segnalare senza ritardo al Comune quanto rilevato.
4. I soggetti di cui al comma 1. sono ugualmente responsabili per danni provocati agli impianti ed alle loro attrezzature e servizi da parte degli utenti, degli atleti e del pubblico presente a manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché dalle squadre ospiti.
5. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

Art. 11
Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti è consentito nel numero massimo stabilito dal Comune, anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza degli impianti medesimi.
2. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dei regolamenti di settore allegati al presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Art. 12
Persone autorizzate all'ingresso negli impianti

1. Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.
2. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che hanno ottenuto l'uso dell'impianto dovranno, su richiesta del personale di servizio sull'impianto, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

Art. 13

Ingresso e permanenza negli impianti

1. L'ingresso e la permanenza nell'impianto a utenza collettiva non viene comunque consentito, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante:
 - a) agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente o allenatore;
 - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico.

Art. 14

Responsabilità di vigilanza

1. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi.

Art. 15

Ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi

1. L'ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 16

Allontanamento d'autorità dagli impianti

1. Il Comune ha facoltà di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento degli impianti stessi.

Art. 17

Agibilità degli impianti

1. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per gli usi, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione.

Art. 18

Divieto d'accesso agli animali

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie negli impianti sportivi e nei servizi annessi, salvo motivata deroga.

Art. 19

Vendite al dettaglio all'interno degli impianti

1. Le concessioni dei servizi di bar, il noleggio di attrezzatura e di altri servizi non espressamente indicati nel presente Regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberati dal Comune.

Art. 20

Copertura del costo e individuazione delle tariffe

1. Sulla base dei costi, il Consiglio comunale approverà apposita struttura tariffaria ed apposita tariffa per ogni singolo impianto sportivo, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) differenziazioni tra associazioni iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Terre d'Adige e associazioni di altri Comuni;
 - b) tariffa da applicarsi alle Società ed Associazioni sportive affiliate alle rispettive Federazioni del CONI o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le loro attività federali e/o amatoriali, con esclusione di quanto previsto alla lettera d);
 - c) tariffa per adesione alle politiche familiari del Comune di Terre d'Adige (Marchio Family)
 - d) tariffa per manifestazioni, tornei ed altre iniziative sportive non promosse da associazioni di cui la lettera b);
 - e) tariffe per altre manifestazioni / corsi / attività, non comprese nelle lettere precedenti.
2. Per richieste stagionali, verrà richiesto un acconto pari al 50% della somma totale al rilascio dell'autorizzazione. Tale acconto non potrà essere restituito al richiedente. Il saldo sarà versato a conclusione del periodo di utilizzo della struttura e a rendiconto delle ore di utilizzo.
3. Per l'utilizzo in singole giornate o brevi periodi, il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Per casi legati ad eventi straordinari quali: cause naturali, emergenze sanitarie, interventi strutturali dell'impianto, e comunque non legate a scelte del richiedente, le somme potranno essere restituite.

Art. 21 Richiesta di utilizzo

1. Le richieste di utilizzo stagionale degli impianti sportivi saranno valutate dalla Giunta comunale ed eventualmente autorizzate tenuto conto delle specificità e delle finalità dell'iniziativa ovvero delle motivazioni che sottendono alla richiesta.
2. Le richieste di utilizzo singolo saranno autorizzate direttamente dal Segretario comunale o un delegato nel rispetto delle norme di cui il presente regolamento e in base alla disponibilità della struttura stessa.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore, il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione che lo approva.

Rimango in vigore le preesistenti tariffe fino ad approvazione della nuova struttura tariffaria da parte del consiglio comunale.

Norme per l'utilizzo delle palestre

Art. 1 Destinazione d'uso palestre scolastiche

1. Le palestre di proprietà del Comune e le attrezzature in esso presenti, sono destinati, fatto salvo il prioritario utilizzo ad uso scolastico, all'uso pubblico, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e del presente regolamento.

Art. 2 Responsabile dell'attività

1. In ogni occasione di utilizzo delle palestre di proprietà comunale deve essere possibile identificare un responsabile per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 3 Espletamento servizio di pulizia e custodia

1. I fruitori delle palestre provvedono alla custodia dei materiali personali e di attrezzature presenti all'interno della palestra.
2. La pulizia degli spogliatoi delle palestre è in carico al fruitore stesso. L'utente dovrà segnalare e documentare tempestivamente la mancata pulizia degli spogliatoi, causata da precedenti utilizzatori. Il costo per l'eventuale intervento del Comune per la pulizia degli spogliatoi verrà addebitata direttamente all'utilizzatore individuato.
3. La pulizia del complesso è in carico del Comune.

Art. 4 Modalità deposito istanze d'uso delle palestre

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente, e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione del Comune.
2. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.
3. Dette domande devono contenere:
 - la denominazione o generalità del soggetto richiedente;
 - l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività che si intende svolgere;
 - l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
 - il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
 - per le manifestazioni aperte al pubblico, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso del pubblico.

Art. 5 Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
- segnalazione immediata al Comune di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
- stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
- divieto di mangiare;
- divieto di fumare;
- rispetto assoluto degli orari fissati;
- sollecito versamento delle tariffe previste;
- comunicazione al Comune del mancato utilizzo dell'impianto.

2. L'inosservanza può comportare la revoca dell'autorizzazione .

Art. 6 Accesso alle palestre

1. L'accesso alle palestre è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature idonee a svolgere l'attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate all'interno degli spogliatoi.
2. Non è consentito accedere alle palestre calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se queste sono regolamentari.

Art. 7 Destinazione d'uso delle strutture

1. E' fatto divieto di introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue infrastrutture.

Art. 8 Cura delle pertinenze sportive

1. Gli attrezzi e le attrezzature usate dagli utenti devono essere dagli stessi riposte nello stesso locale e ordine nei quali sono stati prelevati.

Art. 9 Presunzione di conoscenza del Regolamento

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati all'uso dell'impianto non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento.

Norme per l'utilizzo del Centro sportivo "Graziano Dallabetta"

Art. 1 Destinazione d'uso centro Sportivo Graziano Dallabetta

1. L'impianto sportivo Graziano Dallabetta di proprietà del Comune e le attrezzature in esso presenti, è destinato all'uso pubblico, per svolgere attività sportiva, seguendo i criteri delle F.I.G.C e F.I.P.T

Art. 2 Responsabile dell'attività

1. In ogni occasione di utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà comunale deve essere possibile identificare un responsabile per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 3 Espletamento servizio di pulizia e custodia

1. I fruitori dell'impianto sportivo provvedono alla custodia dei materiali personali e di attrezzature presenti all'interno dell'impianto sportivo.
2. La pulizia degli spogliatoi è in carico al fruitore stesso. L'utente dovrà segnalare e documentare tempestivamente la mancata pulizia degli spogliatoi, causata da precedenti utilizzatori. Il costo per l'eventuale intervento del Comune per la pulizia degli spogliatoi verrà addebitata direttamente all'utilizzatore individuato.

Art. 4 Modalità deposito istanze d'uso del centro Sportivo Graziano Dallabetta

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune.
2. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo. Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.
3. Dette domande devono contenere:
 - la denominazione o generalità del soggetto richiedente;
 - l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività che si intende svolgere;
 - l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
 - il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
 - la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possano derivare a persone o cose esonerando l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
4. Per le manifestazioni aperte al pubblico, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso del pubblico.

Art.5 Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - segnalazione immediata al Comune di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
 - stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
 - divieto di mangiare negli spogliatoi e nei campi da gioco;
 - divieto di fumare negli spogliatoi e nei campi da gioco;
 - rispetto assoluto degli orari fissati, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno del complesso immobiliare;
 - sollecito versamento delle tariffe previste;
 - comunicazione al Comune del mancato utilizzo dell'impianto.
2. L'inosservanza può comportare la revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 Presunzione di conoscenza del Regolamento

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati all'uso dell'impianto non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento.

Norme per l'utilizzo del campo da Tennis

Art. 1 Destinazione d'uso campo da Tennis comunale

1. Il campo da Tennis di proprietà del Comune così come le attrezzature in esso presenti è destinato all'uso pubblico, per svolgere attività sportiva.

Art. 2 Responsabile dell'attività

1. In ogni occasione di utilizzo dell'impianto sportivo di proprietà comunale deve essere possibile identificare un responsabile per lo svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 3 Espletamento servizio di pulizia e custodia

1. I fruitori dell'impianto sportivo provvedono alla custodia dei materiali personali esonerando il comune da qualsiasi responsabilità.
2. La pulizia ed il mantenimento del campo da gioco è in carico al Comune.

Art.4 Norme comportamentali per gli utenti e il personale addetto

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - segnalazione immediata al Comune di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
 - divieto di fumare;
 - rispetto assoluto degli orari fissati, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno del campo.

Art.5 Modalità di richiesta

1. Le modalità di richiesta, l'apertura e le tariffe vengono aggiornate annualmente ed esposte sui mezzi informatici e non del Comune di Terre d'Adige.
2. Per la promozione di attività sportiva, previa valutazione della Giunta Comunale, può essere concesso in modalità gratuita.
3. Il Comune potrà affidare a soggetti esterni la gestione delle prenotazioni, della riscossione delle quote di utilizzo e della consegna delle chiavi per l'apertura dell'impianto.

Criteri di assegnazione degli spazi

I criteri generali che si applicano per l'assegnazione degli spazi e delle strutture di cui al presente Regolamento sono i seguenti:

- ottimizzazione utilizzo struttura
- assegnazione storica conoscibile
- preferenza ad attività stagionali rispetto a quelle di periodo limitato
- promozione attività giovanili
- prevalenza alle società operanti sul territorio comunale

L'ordine di priorità dei soggetti autorizzabili è il seguente:

- comune di Terre D'Adige per attività di promozione sportiva
- Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Terre d'Adige
- associazioni comunali iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Terre d'Adige
- federazioni sportive affiliate al CONI
- enti di promozione sportiva
- associazioni – società e gruppi sportivi affiliati a federazioni o enti
- comitati – fondazioni – società cooperative – enti privati per attività di promozione sportiva

I soggetti autorizzabili sono quelli con inesistenza di morosità o pendenze economiche.

Il tipo attività ha il seguente ordine di priorità:

- agonistica
- formativa
- ricreativa
- amatoriale
- attività sportive dilettantistiche e/o per attività non a scopo di lucro

PROFILI SOGGETTIVI:

L'ordine di priorità dei soggetti autorizzabili è il seguente:

1. federazioni sportive affiliate al CONI;
2. enti di promozione sportiva;
3. associazioni sportive dilettantistiche – società di capitali o cooperative dilettantistiche – affiliati a federazioni del CONI o enti di promozione sportiva - associazioni - comitati – fondazioni - onlus – circoli – società cooperative – soggetti di diritto privato per attività di promozione sportiva;
4. Comune di Terre d'Adige per attività di promozione sportiva;
5. Amministrazioni e Enti pubblici;
6. Altro.

PROFILI FUNZIONALI:

Il tipo attività è valutato con il seguente ordine di priorità:

1. agonistica e avviamento allo sport

2. formativa
3. ricreativa / amatoriale
4. altro (attività a scopo di lucro, religioso).

FASE DI ASSEGNAZIONE:

Per poter ottimizzare, tempi, spazi e risorse, il comune, in fase di valutazione delle richieste stagionali, ha facoltà di spostare l'orario e la durata della richiesta, per poter dare, seguendo comunque i criteri stabiliti, la possibilità a più richiederti di utilizzare la struttura, seguendo l'ottimizzazione dell'utilizzo della stessa.

Prima della concessione definitiva sarà facoltà del Comune, rispetto a quanto già indicato, proporre lo spostamento di orario di massimo +30 / -30 min.

Il richiedente ha facoltà di accettare la richiesta o recedere a titolo gratuito.